

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, DE GIUSEPPE, GUALTIERI, BARSACCHI, RIVA, BOMPIANI, CENGARLE, COCO, D'AMELIO, DERIU, FINESSI, GIACOMETTI, MANENTE COMUNALE, MARAVALLE, ORLANDO, PACINI, PALA, ROSI, SALERNO, SCARDACCIONE, SICA, SPITELLA, STAMMATI, VALIANTE, VENTURI, VIGNOLA, VINCELLI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1980

#### Tutela della ceramica artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti della produzione artistica italiana, che in alcune zone d'Italia ha raggiunto vertici tuttora ineguagliati nel mondo, costituendo senza dubbio uno dei nostri maggiori patrimoni culturali, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, di per sè assai rilevante, anche e forse più dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola, della civiltà di tante zone del nostro Paese.

Ne fanno fede le collezioni esistenti nei principali musei del mondo, nei quali la ceramica italiana rappresenta tuttora motivo di eccezionale interesse per il visitatore e di studio per l'esperto.

Pur nell'evolversi dei gusti, la ceramica d'arte ha conservato intatto il fascino esercitato nei secoli; appositi istituti d'arte preparano coloro che dovranno tramandare la tradizione delle antiche « botteghe », dalle

quali uscirono, recandosi in tutto il mondo civile, artigiani sommi e veri artisti.

Col mutare delle situazioni e degli interessi, l'attività di produzione ceramica ha raggiunto livelli più cospicui, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti che per l'entità dell'esportazione, con dirette, positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale e dei pagamenti.

Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia — secondo esperti di mercato — ne fa ascendere il valore a 150-200 miliardi.

Si stima che circa i due terzi di questa produzione vengano acquistati da turisti stranieri di passaggio od esportati dai produttori stessi.

Dai dati in possesso emerge che, mentre si ha un *net-export* negativo per la ceramica ad « uso domestico », l'andamento è invece

nettamente positivo per il settore « fantasia » e per quello a decorazione « tradizionale » in particolare.

Ciò fa ritenere fondatamente che da una più intelligente, preparata e controllata produzione artistica italiana può e deve attendersi una migliore impostazione ed un sensibile incremento della commercializzazione, specie nei confronti con l'estero, con benefici effetti per tutte le zone di antica tradizione che, da una adeguata tutela, vedranno esaltata la loro produzione.

Molte Regioni e località d'Italia, alcune con continuità altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni maiolicare, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma e ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e località confinanti e lontane.

Pur nell'evoluzione costante di gusti e di stili, si sono formate famiglie e gruppi tipologici particolari e, fino ad un certo livello, differenziatori di un centro dall'altro, di una Regione dall'altra.

Questo ha costituito il patrimonio accumulato nei secoli, patrimonio al quale ogni località ed ogni zona è particolarmente legata, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e valorizzazione economica delle stesse zone.

Va, peraltro, immediatamente osservato che l'interesse posto dagli amatori verso queste rievocazioni, mentre ha suscitato un lucroso commercio interno ed esterno dando origine ad una redditizia fonte di lavoro per numerosi complessi produttivi, soprattutto a carattere artigiano e piccolo industriale, ha altresì determinato un inquinamento, un deterioramento delle tipologie caratteristiche, una confusione che non può che essere apportatrice di danni notevoli dai vari punti di vista, culturale non meno che economico.

Infatti, l'incultura dell'acquirente grossista, aiutata dalla irriflessiva necessità di guadagno immediato del produttore, ha indotto a deformare i temi per semplificazione ed adeguamento al riscato compenso ed a trasferirli da una originaria località di invenzio-

ne ad altra estranea che mostrava di eseguirli a condizioni più favorevoli, con conseguenze non di rado deplorable per il decoro del lavoro italiano.

Si pongono, per questo, esigenze di recupero artistico e di qualificazione e difesa culturale, anzitutto, con ovvi benefici riflessi anche di carattere economico.

È da queste considerazioni che nasce la necessità di un riordinamento del settore, il quale:

1) difenda i tipi nella loro purezza originaria e ne impedisca la degradazione;

2) definisca le zone di origine e di produzione delle singole tipologie, ad evitare invasione di campi ed una concorrenza che non può non andare a detrimento del prodotto;

3) munisca le zone tipiche maggiormente attive oggi in Italia di un distintivo, che contrassegni il proprio prodotto a garanzia di qualità per l'acquirente e a tutela da sleale concorrenza per il produttore.

\* \* \*

La salvaguardia di quest'arte, antica quanto l'uomo, è stata anche affermata in sede UNESCO, che ha raccomandato ai governi di adottare i necessari provvedimenti atti a tutelare un patrimonio di grande rilievo storico, artistico, etnico, culturale, economico.

Il presente disegno di legge vuole quindi venire incontro e dare adempimento anche all'indicazione dell'importante consenso internazionale, oltre che di innumerevoli istanze e sollecitazioni di convegni nazionali ed internazionali, quali da ultimo il VII Convegno internazionale di studi per i problemi del turismo, che, nel suo documento finale, suggerì di « affrontare lo studio di una specifica iniziativa tendente a tutelare compiutamente le suddette produzioni, per sottrarle a possibili manipolazioni che ne provocherebbero lo scadimento ed un danno economico rilevante, a scapito anche dell'attività turistica delle zone interessate e della nazione tutta ».

Con l'ottava edizione del Convegno, il problema è stato nuovamente affrontato, perve-

nendosi infine alla definizione di precise proposte, largamente recepite nel presente disegno di legge.

Va, da ultimo, ricordato che la disciplina qui articolata ha tenuto conto di alcune regolamentazioni che, in questi ultimi anni, hanno efficacemente operato a favore di altre attività produttive.

Dette regolamentazioni hanno attuato sì una rigida ed onerosa disciplina a carico dell'autore del prodotto, ma tale disciplina è stata ricambiata da una forte riduzione di sleali comportamenti e dall'apporto di garanzia, benefica da molti punti di vista.

Coinvolgendo il problema di che trattasi non solo i prevalenti aspetti culturali più volte sottolineati, ma, come pure è stato rilevato, aspetti di promozione economica, che potrebbero essere ritenuti di competenza regionale, converrà ricordare che il presente disegno di legge riguarda essenzialmente la tutela di denominazioni di origine, materia questa sottratta dal legislatore alla competenza regionale, anche quando riguardi settori produttivi a piena competenza regionale, come ad esempio l'agricoltura. Si ricorda, in merito, la nota sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1971 n. 171, nella controversia insorta con la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Il legislatore ha, poi, mostrato di far propria la posizione della Corte sia nella emanazione dei decreti presidenziali di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario del 1972, sia nel più recente decreto presidenziale del 1977, n. 616, in attuazione della legge del 1975, n. 382.

Non va, d'altra parte, dimenticato che la incompetenza legislativa regionale in materia è anche convalidata dalla considerazione che la tutela delle denominazioni di che trattasi viene ad incidere sulla disciplina del commercio, che è settore precluso (salvo espliciti aspetti particolari) alla potestà legislativa regionale.

Si ricorda, da ultimo, che la materia del disegno di legge, pur se non esclude rilevanti aspetti economici, riguarda più intimamente la tutela di beni culturali nel più ampio senso intesi, che rivestono ingente significato e va-

lore, e in ordine ai quali è ugualmente nota la competenza del legislatore nazionale.

Gli articoli dall'1 al 9 del disegno di legge definiscono finalità, oggetto e strumenti della disciplina proposta. In sintesi, il disegno di legge prevede che le opere prodotte dalle botteghe d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica, individuate dall'apposito Comitato nazionale, vengano munite, per la messa in commercio, di un contrassegno di Stato, che ne garantisca la provenienza effettiva dalla zona di origine e la rispondenza alle caratteristiche della ceramica d'arte della zona stessa.

È istituito, a tale scopo, il registro delle botteghe di ceramica d'arte, presso ciascuna camera di commercio delle province interessate.

Costituzione e funzionamento del registro e delle commissioni incaricate di gestirlo sono demandate alle Regioni, che vi provvederanno nel quadro di una normativa generale, emanata con decreto presidenziale.

Particolare importanza viene, poi, riservata ai consorzi volontari tra creatori di ceramica d'arte; viene ricercata, cioè, l'autodisciplina dei produttori, prevedendo la costituzione di organismi autogestiti, muniti di propri specifici e rigorosi disciplinari, ai quali sono affidate (quando si presentino con caratteristiche idonee) funzioni pubbliche di controllo sia della produzione dei soci sia, più generalmente, dell'andamento generale della produzione ceramica nella zona nella quale operano.

I consorzi sono caratterizzati da un proprio « marchio di distinzione », che verrà assegnato dal consorzio stesso in base a procedure di carattere garantista.

Il Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte di cui agli articoli 10 e 11 valgherà le richieste delle varie zone e, con la autorità e competenza dei suoi membri, per i quali è prevista specifica preparazione, regolamenterà finalmente un settore che, a differenza di tanti altri, non ha ancora beneficiato di una necessaria e specifica disciplina.

Le rappresentanze nel Comitato sono state previste per farne veramente un organismo

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale e a ciò si perviene con la presenza dei designati dai Ministeri interessati, dalle Regioni, dalle categorie e, attraverso l'ANCI, dagli stessi comuni di affermata tradizione ceramica.

Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che adempie alle funzioni di segreteria, ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dallo stesso Ministro. Per il suo funzionamento è prevista la modesta spesa di 75 milioni di lire annue a carico del

bilancio ordinario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tenuto conto della volontà espressa da comuni e produttori, nel corso dei numerosi incontri nei quali la disciplina prevista dal disegno di legge è stata auspicata, è stato anche previsto che le spese stesse possano essere assunte dai comuni rappresentati nel Comitato nazionale o da loro associazioni.

L'articolo 13, infine, definisce modalità e tempi di prima convocazione del Comitato, per consentirne e accelerarne l'entrata in funzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La tutela delle denominazioni di origine delle produzioni ceramiche d'arte ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche estetiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione viene attuata:

a) dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze;

b) dal Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui al successivo articolo 10;

c) dai consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

**Art. 2.**

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte dalle botteghe d'arte di norma operanti nelle zone di affermata tradizione ceramica, secondo tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo forme innovative che dalle tecniche e dagli stili tradizionali prendono diretta ispirazione, avvio e nobilitazione.

Si intende per « bottega d'arte » l'organizzazione di uomini e mezzi che, nel compatibile rispetto della tradizione, perpetua la creazione di oggetti affermatasi di valore artistico, sviluppando altresì forme e tecniche nuove, per l'indispensabile aggiornamento ai tempi e agli usi dei modelli, delle tecniche e delle forme tramandati.

**Art. 3.**

Ai fini della tutela di cui al precedente articolo 1, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia interessata è istituito il registro delle botteghe di ceramica d'arte.

La richiesta di iscrizione al registro è inoltrata dai titolari delle botteghe o dal consorzio cui essi abbiano dato adesione, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa, ed è autorizzata da apposite commissioni provinciali, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

## Art. 4.

Le ceramiche d'arte, prodotte dalle botteghe iscritte al registro di cui all'articolo precedente, devono essere poste in commercio munite, a cura della ditta produttrice, di un contrassegno di Stato.

Il contrassegno porterà la dicitura « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ceramica d'arte a denominazione controllata », completata con la denominazione della zona di affermata tradizione ceramica dalla quale proviene.

Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione.

## Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, saranno stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione e di uso e il prezzo dei contrassegni.

Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti:

a) gli enti od organismi cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni e del controllo dell'uso degli stessi, nonchè le sanzioni per i trasgressori delle norme stabilite;

b) le norme generali relative alla formazione e al funzionamento del registro e delle commissioni di cui al precedente articolo 3. Alla costituzione e regolamentazione del registro e delle commissioni provvedono le

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni, entro sei mesi dalla data di emanazione della normativa di cui sopra.

## Art. 6.

Ai consorzi costituiti da nove o più titolari di botteghe ceramiche operanti nelle zone in cui vengono prodotte ceramiche d'arte ed iscritti al registro di cui al precedente articolo 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto di riconoscimento, può affidare il compito di controllare e tutelare la produzione e il commercio delle botteghe associate e di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dei relativi disciplinari di produzione.

I consorzi riconosciuti provvedono ai compiti di cui sopra avvalendosi di appositi incaricati, cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti. Le verifiche da essi condotte non potranno essere impedito.

## Art. 7.

Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al precedente articolo, i consorzi volontari inoltrano apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla domanda devono essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio;

b) una relazione storico-artistica comprovante l'affermata tradizione della ceramica d'arte prodotta nella zona;

c) il disciplinare di produzione indicante, nell'ambito del disciplinare generale di cui al punto b) del successivo articolo 10:

le caratteristiche d'arte e merceologiche delle ceramiche prodotte e le modalità dei controlli per quanto attiene all'origine e al rispetto delle forme, delle tecniche e degli stili tradizionali;

la zona di affermata tradizione ceramica nella quale si intende operare;

il disegno del marchio.

Il consorzio è riconosciuto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Regione sede del consorzio, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte di cui al successivo articolo 10.

Con lo stesso decreto vengono approvati il marchio e il disciplinare di produzione del consorzio.

#### Art. 8.

Possano essere altresì affidati ai consorzi:

a) l'azione di salvaguardia del patrimonio artistico e tradizionale della ceramica d'arte della zona in cui operano, secondo il disciplinare di produzione;

b) il controllo per il rispetto del disciplinare di produzione e la tutela del marchio di cui al successivo articolo 9;

c) la promozione e valorizzazione della produzione della ceramica d'arte tutelata.

Sulle domande di associazione al consorzio decide l'assemblea. Il rifiuto della iscrizione al consorzio è pronunciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione e deve essere motivato.

Qualsiasi modificazione degli statuti dei consorzi riconosciuti deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La vigilanza sull'attività dei consorzi è esercitata dal Comitato nazionale di cui al successivo articolo 10, che dispone gli idonei controlli e segnala al Ministero ed alla Regione sede del consorzio eventuali irregolarità e insufficienze di funzionamento, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il consiglio di amministrazione dei consorzi riconosciuti può essere sciolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione sede del consorzio, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli incarichi conferiti.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Nei casi di maggiore gravità e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca del riconoscimento.

## Art. 9.

Ogni consorzio di tutela ha il proprio marchio.

Sul marchio, oltre ai segni distintivi del consorzio, va apposta la scritta: « Ceramica d'arte di . . . (luogo di produzione) — Denominazione di origine ».

Hanno diritto di fregiarsi del marchio le botteghe associate al consorzio ed iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

Il marchio viene apposto sulla produzione, dopo effettuato, da parte del consorzio cui la bottega è associata, il controllo di rispondenza alle norme del disciplinare.

L'uso illegittimo del marchio è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 5 milioni di lire.

I consorzi potranno costituirsi parte civili nei giudizi di cui sopra.

## Art. 10.

È costituito il Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte, con il compito di custodire ed incentivare il patrimonio storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Comitato:

a) individua, entro sei mesi dal suo insediamento, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 3, le zone del territorio na-

zionale nelle quali è in atto una qualificata produzione ceramica d'arte;

b) definisce i disciplinari generali di produzione della ceramica d'arte di ciascuna zona individuata, sulla base delle caratteristiche estetiche e merceologiche delle ceramiche ivi prodotte;

c) esprime parere al competente Ministero, ai sensi dell'articolo 7, sulle richieste di riconoscimento inoltrate dai consorzi, nonché sui disciplinari di produzione e sui marchi di origine proposti dai consorzi stessi;

d) propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando ne riscontri l'opportunità, variazioni ed aggiornamenti dei disciplinari medesimi;

e) collabora con i competenti organi statali, regionali e locali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione;

f) collabora alle iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate;

g) concorre in Italia e all'estero a tutelare la ceramica d'arte, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle Regioni, dei consorzi, degli organi centrali dello Stato e di ogni altro ente od organismo interessato;

h) svolge tutti gli incarichi che vengano ad esso affidati dalle competenti autorità, nel campo delle sue attività istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Comitato svolge le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

#### Art. 11.

Il Comitato nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è così composto:

due membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

un membro designato dal Ministero del commercio con l'estero;

un membro designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

due membri designati dal Ministero dei beni culturali e ambientali;

cinque membri designati dalle associazioni dei produttori di ceramiche d'arte, maggiormente rappresentative, nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

cinque membri prescelti dall'ANCI tra i propri soci, su designazione dei comuni di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Comitato, per le decisioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 10, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della Regione sul cui territorio ha sede il consorzio.

I membri del Comitato sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le norme di organizzazione e di funzionamento e provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

#### Art. 12.

Le spese di funzionamento del Comitato nazionale di cui all'articolo 10, previste in lire 75 milioni annue, sono a carico del bilancio ordinario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese stesse possono essere assunte da uno o più comuni rappresentati nel Comitato o da associazioni degli stessi. A tale scopo, gli interessati inoltrano apposita proposta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide in merito, sentito il Comitato stesso.

## Art. 13.

Il Comitato nazionale è convocato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'insediamento e l'avvio della sua attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che sia stata designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

## Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.